**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione XVI civile**

**N. 21729-2023 Ruolo Gen.**

in persona del dott. Daniele Nicoletti, Giudice Onorario di Pace delegato dal dott. Stefano Iannaccone con decreto del 16 settembre 2026, richiamante il decreto organizzativo del Presidente del Tribunale del 4 settembre 2026, prot. n. 18206, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21729 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2026

TRA

[redacted] (C.F. [redacted]), nato a [redacted], e [redacted] (C.F. [redacted]), nata a [redacted], entrambi residenti in Roma, [redacted] originariamente esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio allora minorenne [redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti Fulvio Zardo (C.F. ZRDFLV66S05H501N), Giobbe Zardo (C.F. ZRDGBB35B23H501R) e Roberta Neri (C.F. NRERRT68D54H901G), con domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabello n. 17, e domicili digitali fulviozardo@ordineavvocatiroma.org, giobbezardo@ordineavvocatiroma.org e robertaneri@ordineavvocatiroma.org

attori

E

[redacted] (C.F. [redacted]), nato a [redacted] residente in Roma, [redacted] intervenuto volontariamente in giudizio dopo il raggiungimento della maggiore età, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, con domicilio eletto presso il medesimo studio in Roma, via Carlo Mirabello n. 17.

intervenuto

E

[redacted] S.P.A. (già [redacted] S.R.L.; C.F. [redacted]; P. IVA [redacted]), in persona del legale rappresentante pro tempore, già con sede in [redacted] n. 10 c/d, con domicilio digitale [redacted]

convenuta contumace

Oggetto: responsabilità da prodotto difettoso e risarcimento danni alla persona

CONCLUSIONI

ATTORI E INTERVENUTO: "*IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: ritenere e dichiarare, previa eventuale ctu diretta a accertare i difetti del monopattino denunciati, la responsabilità della [redacted] [S.p.A.] (già [redacted] Srl), in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni patiti dal sig. [redacted] a seguito del fatto descritto in premessa e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno che si quantifica, secondo le valutazioni del ctu, e le tabelle in uso presso il*

*tribunale di Roma, in € 7.535,32 o nella misura che risulterà di giustizia, nonché condannarla ex art 96 comma 3 cpc per mancata risposta all'invito in negoziazione assistita, oltre interessi moratori dal giorno del fatto; rimborso spese ctu come da fattura che si deposita e compensi professionali oltre oneri come per legge (iva, cassa avvocati e spese generali 15%)*". (cfr. comparsa conclusionale degli attori del 10 settembre 2026).

CONVENUTA: non costituita ritualmente; dichiarata contumace con provvedimento del 1° agosto 2023.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via di premessa, si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc, prevedono che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la quale consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo), la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse" (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione

***

Con atto di citazione notificato il 17 aprile 2023, [redacted] e [redacted] quali genitori dell'allora minorenne [redacted], hanno convenuto in giudizio [redacted] S.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio a seguito della caduta da un monopattino elettrico [redacted] verificatasi il 25 maggio 2022, deducendo la difettosità del mezzo, già sottoposto a precedenti interventi di riparazione.

Dichiarata la contumacia della convenuta, [redacted] divenuto maggiorenne, è intervenuto volontariamente in giudizio, ratificando gli atti compiuti dai genitori nel suo interesse. Nelle more del giudizio, [redacted] S.r.l. si è trasformata in [redacted] S.p.A., ai sensi dell'art. 2498 c.c.

Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza del 13 febbraio 2024 è stata ammessa la prova testimoniale, assunta all'udienza del 21 novembre 2024 mediante escussione della teste [redacted] Con successiva ordinanza del 14 febbraio 2025 è stata disposta consulenza tecnica medico-legale, affidata alla dott.ssa Valentina Di Nepi, che, all'esito degli accertamenti, ha depositato la relazione peritale, accertando le lesioni riconducibili al sinistro e quantificando i relativi postumi. È stata altresì disposta l'esibizione del rapporto relativo al primo intervento di riparazione del monopattino, con ordine successivamente rivolto a [redacted] S.p.A.

Espletata l'istruttoria, all'udienza del 7 novembre 2025 la causa è stata rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. Con decreto del 16 settembre 2026 la trattazione è stata delegata al sottoscritto giudice onorario, che all'udienza del 15 ottobre 2026 ha trattenuto la causa in decisione.

***

La domanda risarcitoria, fatta propria dal danneggiato divenuto maggiorenne, è fondata nei limiti di seguito precisati.

Ai sensi degli artt. 114, 117 e 120 del d.lgs. n. 206/2005, applicabili *ratione temporis*, il danneggiato è tenuto a provare il difetto del prodotto, il danno e il relativo nesso causale, anche mediante elementi presuntivi, senza necessità di individuare lo specifico componente difettoso.

Nel caso di specie, la difettosità del monopattino trova un primo riscontro nella documentazione relativa ai due interventi di assistenza effettuati prima del sinistro, a seguito delle consegne del mezzo in data 3 febbraio e 11 marzo 2022 (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo attoreo). In particolare, il rapporto relativo alla seconda riparazione evidenzia anomalie nei collegamenti tra batteria e centralina, il mancato fissaggio della batteria e il suo completo scaricamento, circostanze che confermano la presenza di malfunzionamenti già manifestatisi prima dell'incidente (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo).

Tali risultanze trovano inoltre riscontro nella deposizione della teste [redacted], la quale ha riferito di avere assistito alla ripartenza improvvisa e autonoma del monopattino mentre [redacted] era fermo con un piede a terra, nonché alla conseguente caduta del conducente, del quale ha descritto le lesioni immediatamente visibili (cfr. verbale d'udienza del 21 novembre 2024).

In tale contesto, le anomalie tecniche precedentemente riscontrate, unitamente alla dinamica dell'incidente direttamente osservata dalla teste, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare, secondo il criterio del più probabile che non, la difettosità del mezzo e il nesso causale con l'evento lesivo. La ripartenza autonoma durante una sosta integra, infatti, un funzionamento contrario alle ragionevoli aspettative di sicurezza del prodotto. Risulta pertanto superfluo un ulteriore accertamento tecnico sul monopattino, essendo il quadro probatorio già sufficiente ai fini della decisione.

Quanto alle conseguenze lesive, assume particolare rilievo la consulenza medico-legale espletata dalla dott.ssa Valentina Di Nepi, la quale, sulla base della documentazione sanitaria e dell'esame clinico del danneggiato, ha accertato traumi contusivi dell'arto superiore e inferiore sinistri, causalmente riconducibili alla caduta, quantificando l'invalidità temporanea totale in 7 giorni, quella parziale al 50% in 35 giorni e i postumi permanenti nel 2,5%. Il CTU ha altresì escluso ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica e rilevato l'assenza di spese mediche documentate (cfr. relazione di CTU, pagg. 5-6). Le conclusioni peritali, adeguatamente motivate e coerenti con le risultanze cliniche, meritano integrale condivisione.

Alla luce degli accertamenti medico-legali e dell'età del danneggiato al momento del sinistro, il danno non patrimoniale viene liquidato, secondo i valori tabellari adottati dal Tribunale di Roma, in euro 3.542,19 per il danno biologico permanente ed euro 3.191,13 per quello temporaneo, per complessivi euro 6.733,32). Non risultano provati ulteriori pregiudizi suscettibili di autonoma liquidazione o di personalizzazione.

Sulla somma liquidata all'attualità spettano gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data del sinistro e progressivamente rivalutato fino alla decisione, nonché, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi legali sull'importo liquidato, senza ulteriore rivalutazione monetaria.

Va invece rigettata la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non essendo la mancata adesione alla negoziazione assistita e la contumacia, di per sé, sufficienti a configurare un abuso dello strumento processuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione applicabile. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico della convenuta, tenuta al rimborso delle anticipazioni documentate dalla parte attrice.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita:

1) accerta la responsabilità di [redacted] S.p.A. (già [redacted] S.r.l.) per i danni subiti da [redacted] in occasione del sinistro del 25 maggio 2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare a [redacted] euro 6.733,32, oltre interessi compensativi calcolati nei termini indicati in motivazione e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

2) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
3) condanna [redacted] S.p.A. alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico di [redacted] S.p.A. le spese di consulenza tecnica d'ufficio e la condanna a rimborsare a parte attrice le somme eventualmente anticipate e documentate per tale titolo.
Roma, 4 novembre 2026

Il Giudice
dott. Daniele Nicoletti